



Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 21 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un'attività
lucrativa indipendente

¹ Se il reddito conseguito con un'attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 9500 franchi annui, ma è inferiore a 56 900 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 500	17 300	4,35
17 300	20 900	4,45
20 900	23 300	4,55
23 300	25 700	4,65
25 700	28 100	4,75
28 100	30 500	4,85
30 500	32 900	5,05
32 900	35 300	5,25
35 300	37 700	5,45
37 700	40 100	5,65
40 100	42 500	5,85
42 500	44 900	6,05
44 900	47 300	6,35

¹ RS 831.101

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
47 300	49 700	6,65
49 700	52 100	6,95
52 100	54 500	7,25
54 500	56 900	7,55

² Se il reddito computabile ai sensi dell'articolo 6^{quater} è inferiore a 9500 franchi, l'assicurato deve pagare un contributo del 4,35 per cento.

Art. 28 cpv. 1

¹ Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 409 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI ² non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20		Contributo annuo	Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20
Franchi		Franchi	
meno di	300 000	409	–
	300 000	435	87
	1 750 000	2 958	130,50
	8 450 000 e oltre	20 450	–

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² RS 831.20

Commento concernente la modifica dell'OAVS con effetto dal 1° gennaio 2020**Art. 21**

(Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente)

In seguito all'accettazione della legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) in occasione della votazione popolare del 19 maggio 2019, i tassi di contribuzione minimo e massimo sono aumentati, per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, rispettivamente di 0,15 e 0,3 punti percentuali. Di conseguenza, vanno adeguati anche il tasso di contribuzione minimo menzionato al capoverso 2 del presente articolo e la progressione dei tassi per le diverse fasce di reddito della tavola scalare dei contributi di cui al capoverso 1.

Per contro, le fasce di reddito medesime e i limiti superiore e inferiore della tavola scalare non subiscono modifiche.

Art. 28 cpv. 1

(Calcolo dei contributi)

In seguito all'accettazione della legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) in occasione della votazione popolare del 19 maggio 2019, il tasso di contribuzione nell'AVS subisce un aumento generalizzato di 0,3 punti percentuali. Di conseguenza, va innalzato anche il contributo minimo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa. Al fine di tener conto non solo di questo aumento ma anche di quello derivante dalla modifica dell'ordinanza 19 del 21 settembre 2018 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, entrata in vigore il 1° gennaio 2019 (cfr. i commenti agli art. 1 e 2 dell'ordinanza 20), il contributo minimo passerà da 395 a 409 franchi.

Per quanto concerne il contributo massimo, che secondo l'articolo 10 capoverso 1 LAVS deve corrispondere a 50 volte quello minimo, si procede a un adeguamento da 19 750 franchi a 20 450 franchi.

Di conseguenza, vanno adeguati anche i contributi previsti per le fasce intermedie di reddito della tavola scalare dei contributi per le persone che non esercitano un'attività lucrativa.

Infine, s'impone altresì una modifica della sostanza e del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 a partire dal quale si raggiunge il contributo massimo.